



COMUNE DI RIVARONE
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

TITOLO I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Lo scopo finale è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco con l'apporto per ambiti di competenza dell'A.R.P.A., dell'A.S.L., del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro ente pubblico competente per territorio.

Art. 4 - Ordinanze dell'organo competente

Le ordinanze emanate dall'organo competente in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base in riferimento alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti. Possono essere comunque emanate ordinanze generali quando interessano una moltitudine di soggetti.

TITOLO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5 - Passaggio sui fondi privati

E' fatto divieto entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario o conduttore, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquisita o per il permesso ottenuto.

Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6 - Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Colui che viene autorizzato è tenuto ad osservare le stesse norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il nuovo impianto e il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati, ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza averne previamente ottenuta l'autorizzazione.

Art. 7 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli, motocicli e motori in genere. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 2 novembre 1982 n. 32, su tutto il territorio della Regione Piemonte è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Art. 8 - Sciami di api.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciame, dopo averli inseguiti per due giorni, abbia cessato di prostrarre la cattura.

Art. 9 - Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato, senza il consenso del proprietario o del conduttore del fondo spigolare, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il permesso dovrà essere rilasciato per iscritto ed essere presentato ad ogni richiesta degli organi di Polizia. Nel caso che il proprietario o il conduttore del fondo siano consenzienti e presenti sul posto, non occorre il permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle

piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 10 - Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli organi di Polizia, fermo restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici di Polizia per gli accertamenti del caso. Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

TITOLO III PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 11 - Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione scritta, sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 12 - Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di mandrie, greggi e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di bestiame, di qualunque specie, dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame se non autorizzate.

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cavalli, cani o altri animali condotti, i quali, nell'attraversamento di strade o piazze pubbliche, imbrattino luoghi pubblici con deiezioni, di provvedere alla rimozione delle stesse immediatamente.

Art. 13 - Bestiame a soccida

Chiunque assume bestiame a soccida (alleva temporaneamente bestiame di altri), deve informare l'Ufficio Comunale e il Servizio Veterinario dell'ASL, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 14 - Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 15 - Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle e/o fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda sia in senso orizzontale che in senso verticale e l'acqua piovana incanalata nei modi previsti dalla normativa vigente in modo da evitare danno alle strade o in modo da evitare di rendere pericoloso il transito.

Art. 16 - Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le norme specifiche in materia.

E' vietato il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte e comunque per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposte a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o di animali molesti e la perdita di percolato, rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti.

Qualora l'abitazione rurale o l'azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli devono essere trattate secondo le norme vigenti, prima di essere riammesse nell'ambiente. In mancanza di adeguato trattamento di depurazione tali acque inquinanti possono essere destinate, tramite l'ausilio di ditte specializzate, ad idonei impianti di depurazione.

E' assolutamente vietato lo spargimento di acque bianche e nere, che non rispettino i parametri fisico-chimici richiesti per legge, in corpi idrici superficiali.

I rifiuti speciali come i contenitori di fitofarmaci o similari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

E' vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, sia allo stato solido che liquido, nell'ambiente.

Art. 17 - Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei. I fienili devono essere disposti a distanza adeguata dalle case rurali o muniti di tagliafuoco.

Art. 18 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 19 - Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

E' vietato tenere latrine non conformi alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

Art. 20 - Stalle e concimaie

Le stalle con oltre due bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, senza tracimare i muretti di contenimento lontano da corsi d'acqua. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 21 - Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 22 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le aree urbane ed in ogni altro luogo aperto al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dal Comune, devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 ed i proprietari devono avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo (Ordinanza contingibile ed urgente n. 68/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) nonché l'attrezzatura idonea per raccogliere le deiezioni.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- a) i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi, per la caccia e per la ricerca dei tartufi;
- b) i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

Valgono, ai fini detentivi le disposizioni vigenti in materia di iscrizione all'anagrafe canina, microchip, tutela e controllo degli animali da affezione, nonché quelle in materia igienico sanitaria.
I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.

Art. 23 - Cani vaganti

I cani sorpresi vaganti, vengono catturati e condotti presso il canile sanitario convenzionato con il Comune a norma di legge dal personale incaricato.

I possessori o detentori di cani, di cui al precedente comma, devono rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

I possessori o detentori dei cani di cui al primo comma, saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Nel caso in cui si realizzi la fattispecie più grave disciplinata dall'art. 672 c.p., agli stessi verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.

Art. 24 - Maltrattamento degli animali

Gli Organi di Polizia, che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare i responsabili alla competente Autorità Giudiziaria (Procuratore della Repubblica).

TITOLO V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 25 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque; è altresì vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

I proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati debbono provvedere a mantenere tali fossi o canali sempre sgombri, per consentire il regolare deflusso delle acque, senza creare danni ai fondi contermini e alle strade, siano esse interpoderali, vicinali o pubbliche.

Art. 26 - Distanze per fossi, canali, alberi e recinzioni

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Le distanze minime dai confini di proprietà da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

- per l'impianto di pioppi ed alberi ad alto fusto, compresi castagno e noce, di Metri 6 (SEI) salvo accordi tra le parti. Nelle zone golenali la distanza è ridotta a Metri 3 (TRE)
- per gli alberi non di alto fusto Metri 3 (TRE) salvo accordi tra le parti.
- per i vivai di pioppi fino a 4 anni di età Metri 3 (TRE);

Per la messa a dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

Metri 8 (OTTO) per le piante di alto fusto;

Metri 3 (TRE) per gli alberi non di alto fusto mantenuti ad un'altezza massima di metri 3;

Metri 3 (TRE) per le siepi, gli arbusti e le viti

Metri 3 (TRE) per i vivai di pioppi fino a 4 anni di età;

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nel Piano Regolatore Comunale restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano.

E' vietato eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti,

siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

In caso di posizionamento, temporaneo o permanente, di recinzioni lungo fossi o corsi d'acqua è necessario osservare una fascia di rispetto secondo quanto indicato sulla legge n. 431 dell'8.08.1985 (legge Galasso), sul Piano Regolatore comunale vigente e comunque una distanza minima di mt. 5 dalla sommità della sponda adiacente il fosso o il corso d'acqua.

In caso di posizionamento, temporaneo o permanente, di recinzioni ai lati delle strade vicinali e interpoderali deve essere rispettata una distanza dal ciglio stradale esistente di almeno mt. 1,5. Dette recinzioni devono essere realizzate con materiale idoneo ed avere un aspetto decoroso. Si rimanda agli artt. 52 e 61 del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 27 - Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è obbligatorio sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che, anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione delle suddette.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

E' vietato l'innalzamento delle banchine stradali volte alla difesa del terreno sottostante, confinante con le strade comunali e/o vicinali e/o interpoderali

Art. 28 - Prelievo di acque correnti, di acqua di pozzo ed irrigazione

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, per l'abbeveraggio degli animali o per altri usi devono essere soggetti ad autorizzazione e limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

Lo scavo di pozzi è concesso previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua utilizzato non provochi danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia gli irrigatori dovranno essere dotati di dispositivo di controllo del getto e posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone o a cose pubbliche e private.

Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

Art. 29 - Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere affinché tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. Eventuali tubazioni otturate verranno rimosse a spese del proprietario del fondo.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 15, comma 1° lett. c) del D. Lgs. n. 285/92 - Codice della Strada -, gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali, che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgati dai proprietari. Il diametro delle tubazioni non dovrà in nessun modo essere inferiore a cm. 40 interno.

Art. 30 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade comunali, vicinali e interpoderali ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale. Sono tenuti inoltre a mantenere puliti i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali, vicinali e interpoderali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale, che per colpa loro, ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune dovrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 31 - Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade comunali, vicinali e interpoderali non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso uno spazio minimo di 50 cm, per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare

danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. In ogni caso, se verranno arrecati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati ed al ripristino a loro spese.

Le scarpate sia a monte che a valle delle strade non devono avere una pendenza superiore a 45°, qualora non sia possibile per motivi di pendenza dovrà essere fatto idoneo manufatto per il sostegno per il terreno e idonea regimazione delle acque.

Art. 32 -Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 33 - Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei fondi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e alla loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

TITOLO VI

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 34 - Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987 e s.m.i., contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.

Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987,

e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere usati i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e la diffusione nociva per piante, animali e persone. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

Art.35 - Danni da deriva

Le operazioni di diserbo o di difesa antiparassitaria dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare ed adottando tutte le precauzioni onde evitare il fenomeno della deriva.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art.36 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità, su superfici di terreno coltivate a monocoltura sufficientemente estese, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

All'interno delle zone da trattare, le zone sensibili (abitazioni, sorgenti, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, strade aperte al traffico) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo ed il sorvolo è ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Non è invece ammesso il sorvolo sulle zone abitate.

Art. 37 - Cartelli per trattamenti velenosi

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno darne preventivo avviso all'Autorità comunale e sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 38 - Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 39 - Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della metcalfa pruinoso e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento o sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 40 - Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi, boschi cedui, ivi comprese le aree inserite nel P.R.G.C. come fabbricabili, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto pulita di almeno 10 metri dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali.

Sono concesse deroghe alla distanza di cui sopra in base a specifiche necessità legate all'assetto idrogeologico ed alle caratteristiche dei terreni ricadenti nel presente articolo.

In ogni caso qualora il fondo ingerbidito diventi ricettacolo per animali pericolosi o nocivi, o nel caso si configuri il potenziale pericolo di incendi il proprietario deve provvedere alla pulizia dello stesso.

Se a tale operazioni non provvederanno i proprietari medesimi, le stesse potranno essere eseguite a cura dei confinanti o del Comune. La spesa sostenuta dal Comune dovrà essere interamente rimborsata dal proprietario del fondo ingerbidito.

I confinanti del gerbido dovranno comunicare agli uffici preposti l'inadempimento del proprietario del fondo. A loro volta gli stessi uffici provvederanno a segnalare al trasgressore l'obbligo di pulire entro 10 giorni. In caso di protrarsi dell'inadempimento, il gerbido verrà pulito dal Comune interessato. In quest'ultimo caso la spesa dovrà essere rimborsata interamente al Comune dal proprietario del fondo che sarà anche obbligato al pagamento della sanzione amministrativa.

In riferimento ai soli gerbidi e pioppeti, si precisa che tali appezzamenti dovranno essere ripuliti ogni qualvolta si presenti il rischio di disseminazione delle specie infestate.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà eseguire l'estirpo e in tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

TITOLO VII MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 41 - Obbligo di denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Sanitaria qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di Polizia Veterinaria: D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e s.m.i.

Art. 42 - Malattie contagiose

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da una delle malattie infettive indicate nell'art. 1 del Regolamento citato all'articolo precedente, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati o sospetti di esserlo dagli animali ritenuti sani nello stesso ricovero nel modo più completo possibile secondo la natura della malattia e i mezzi a disposizione;
- b) non spostare dall'azienda animali in genere, ed ogni altro prodotto di origine animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente;

I proprietari e i conduttori di allevamenti infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie.

Art. 43 - Igiene delle stalle e benessere animale

Il bestiame deve essere tenuto in stalle in buono stato di conservazione e di igiene (pulizia e disinfezione) e va perseguita la lotta ai parassiti (mosche, roditori, ecc.); devono altresì essere rispettate le norme sul benessere animale come regolamentato dal D.L. 146/2001, recepimento della direttiva CE 98/58.

Nelle zone residenziali di nuovo impianto, non è consentito detenere animali al di fuori di quelli domestici o d'affezione, quali cani e gatti, in numero tale da non costituire allevamento e che non creino inconvenienti igienici e disturbo al vicinato.

Art. 44 - Identificazione, vaccinazione e profilassi dei cani

Tutti i cani devono essere identificati mediante l'applicazione del microchip (è sufficiente il tatuaggio per quanti ne siano già muniti), secondo le norme vigenti (L.R. n. 18 del 19.07.2004).

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Quando momentaneamente detenuti in spazi aperti, i cani non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere contenuti entro idoneo recinto oppure alla catena, se assolutamente necessario, lunga almeno 5 metri su supporto scorrevole (L.R. del 26 luglio 1993 n. 34 e relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993).

Art. 45 - Trasporto del letame, e spurgo di pozzi neri

Per il trasporto del letame d'ogni genere, per lo spurgo di pozzi neri e il trasporto di digestato, dovrà essere osservata la normativa vigente.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, non oltre le ore 20,00 e non prima delle ore 07:00 nei centri abitati, purché sia contenuto in carri o rimorchi idonei; deve, inoltre, essere coperto durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo se non in idonee concimaie autorizzate e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Si rimanda integralmente al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'.

Art. 46 - Spandimento liquame, letame e digestato

Lo spandimento del liquame, letame e digestato stoccato a norma di legge nelle apposite vasche, potrà essere eseguito esclusivamente nei terreni e deve essere interrato tempestivamente mediante aratura o operazione agricola analoga.

Si rimanda integralmente al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'.

TITOLO VIII
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 47 - Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade Comunali e Vicinali, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal codice della strada in conformità a questo regolamento.

Art. 48 - Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.

E' vietato modificare o cancellare le strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e dell'Amministrazione Comunale. I proprietari delle strade interpoderali devono mantenere il tratto di loro competenza in modo tale da non pregiudicarne il libero transito in sicurezza.

Sulle le strade interpoderali è vietato il transito con mezzi motorizzati ai sensi dell'art. 11 della L.R. 2 novembre 1982 n. 32, da tale interdizione sono esclusi: i residenti, i conduttori di aziende agricole, i proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico, i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

Art. 49 - Strade comunali, vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, vicinali ed interpoderali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne lo stato originario a proprie spese. Nel caso in cui il transito sia avvenuto per conto terzi, il committente è obbligato in solido alle spese di ripristino.

E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, vicinali e interpoderali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade vicinali e interpoderali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

Per le strade vicinali facenti parte di un consorzio ai sensi del decreto legge luogotenenziale n.1446/1918, la misura di partecipazione alle spese da parte del Comune e dei proprietari frontisti sarà definita dallo Statuto.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

TITOLO IX
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 50 - Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i propri beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge, anche urbanistiche, dettate per particolari colture o allevamenti nel rispetto del piano di Zonizzazione Acustica del Comune e del relativo Regolamento. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

TITOLO X
COLTIVAZIONE E RACCOLTA TARTUFI

Art. 51 - Coltivazione e raccolta tartufi

L'esercizio della coltivazione e raccolta dei tartufi è disciplinato dalla Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e delle relative disposizioni attuative, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla Legge 16.12.1985, n. 752.

TITOLO XI
VINCOLO FORESTALE

Art. 52 - Forestazione

Le operazioni forestali sono normate dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. "Gestione e promozione economica delle foreste" e dal relativo Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R.

TITOLO XII
ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 53 - Accensione fuochi

Ai sensi dell'art. 6-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di

sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se a distanza minore di m 25 (venticinque) da case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di addetti idonei e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi devono essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine; l'eventuale propagazione di incendi dovuta a negligenza o violazione delle specifiche prescrizioni di legge comporta un reato previsto dall'articolo 449 del Codice Penale.

L'accensione del fuoco non deve provocare un'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato creando pericolo, disagio, fastidio, disturbo o danno a persone o cose.

Art. 54 - Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, materiale pirotecnico, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

TITOLO XIII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. Le violazioni accertate sono punite con sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la somma dovuta non potrà essere corrisposta "brevi mano", ma nei modi e nei termini stabiliti nel verbale di contestazione. Vigè l'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva o il fatto illecito, nonché, se necessario, il ripristino dello stato dei luoghi, come menzionato nel verbale di contestazione.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale.

Art. 56 - Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'Autorità competente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 51,65 a € 516,46

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del Regolamento presente attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 57 - Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare dei materiali e/o degli strumenti che sono serviti e sono stati destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Il materiale risultante dal sequestro sarà conservato nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione e va ad abrogare tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti, in contrasto con le materie contemplate nel regolamento medesimo.

Art. 59 - Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

INDICE

TITOLO I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 – limiti del regolamento
- Art. 2 – oggetto e finalità del servizio di polizia rurale
- Art. 3 – organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 – ordinanze dell'organo competente

TITOLO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

- Art. 5 – passaggio sui fondi privati
- Art. 6 – passaggio sui fondi comunali
- Art. 7 – altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago
- Art. 8 – sciame di api
- Art. 9 – appropriazione di prodotti
- Art. 10 – controllo su appropriazione dei prodotti

TITOLO III PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art. 11 – pascolo degli animali
- Art. 12 – attraversamento di centro abitato
- Art. 13 – bestiame a soccida
- Art. 14 – caccia e pesca

TITOLO IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

- Art. 15 – costruzione dei fabbricati rurali
- Art. 16 – igiene dei fabbricati rurali
- Art. 17 – prevenzioni antincendio
- Art. 18 – depositi di esplosivi ed infiammabili
- Art. 19 – acque piovane e non
- Art. 20 – stalle e concimaie
- Art. 21 – annaffiamento con acque luride
- Art. 22 – circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 23 – cani vaganti
- Art. 24 – maltrattamento degli animali

TITOLO V
FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

- Art. 25 – libero deflusso delle acque
- Art. 26 – distanze per fossi, canali e alberi
- Art. 27 – regimazione delle acque
- Art. 28 – prelievo di acque correnti, di acqua di pozzo ed irrigazione
- Art. 29 – spurgo e pulizia fossi e canali
- Art. 30 – recisione rami protesi e radici e pulizia sponde
- Art. 31 – lavorazione del terreno
- Art. 32 – canali ed opere consortili
- Art. 33 – dilavamento superficiale acque piovane

TITOLO VI
**IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA PER LA DIFESA DALLE
MALATTIE DELLE PIANTE**

- Art. 34 – difesa contro le malattie delle piante
- Art. 35 – danni da deriva
- Art. 36 – impiego di presidi sanitari con mezzi aerei
- Art. 37 – cartelli per trattamenti velenosi
- Art. 38 – contenitori di antiparassitari
- Art. 39 – residui di coltivazione
- Art. 40 – terreni ingerbiditi e vigneti incolti

TITOLO VII
MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

- Art. 41 – obbligo di denuncia delle malattie infettive e diffusive degli
Animali
- Art. 42 – malattie contagiose
- Art. 43 – igiene delle stalle e benessere animale
- Art. 44 – identificazione, vaccinazione e profilassi dei cani
- Art. 45 – trasporto del letame, spurgo di pozzi neri
- Art. 46 – spandimento liquame

TITOLO VIII
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

- Art. 47 – transito di mezzi cingolati
- Art. 48 – strade interpoderali
- Art. 49 – strade comunali e vicinali

TITOLO IX
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 50 – colture agrarie e loro limitazioni

TITOLO X
COLTIVAZIONE E RACCOLTA TARTUFI

Art. 51 – coltivazione e raccolta tartufi

TITOLO XI
VINCOLO FORESTALE

Art. 52 – forestazione

TITOLO XII
ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 53 – accensione fuochi

Art. 54 – prevenzione incendi

TITOLO XIII
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 – violazioni e sanzioni

Art. 56 – omissione di ottemperanza

Art. 57 – sequestro e custodia

TITOLO XIV DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – entrata in vigore

Art. 59 – norme generali

